

## **LINEE GUIDA PER L'ERADICAZIONE DELLA NUTRIA IN REGIONE LOMBARDIA**

**1.Premessa**

**2.La nutria**

**3. Modalità operative e raccolte dati**

**4.Piani provinciali di contenimento ed eradicazione della nutria**

**5.Procedure autorizzative e Corsi di formazione**

**6.Prelievo della nutria: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato**

**7.Stoccaggio e smaltimento carcasse**

**8.Monitoraggio sanitario**

**9.Trasmissione dati di monitoraggio e di attività**

**Allegati:**

**Allegato 1:Scheda segnalazione presenza Nutria**

**Allegato 2: Scheda raccolta dati prelievo**

**Allegato 3 Scheda conferimento animali selvatici ad Enti Sanitari**

# Allegato A

---

## 1. Premessa

La rilevante presenza sul territorio lombardo della nutria sta determinando una vera e propria emergenza ecologica ed ambientale. Le eventuali implicazioni anche di carattere sanitario contribuiscono a definire il quadro che allarma comuni, province e cittadini.

Con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 ottobre 2002, N. 20 “contenimento della nutria (*Myocastor coypus*)” dalla L.R. 4 dicembre 2014, n. 32, Regione Lombardia ha posto le basi normative per affrontare tale emergenza con l’obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie alloctona della nutria, attualmente inserita nell’elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo.

Le presenti Linee guida, in attuazione della DGR n. X/3818 del 14 luglio 2015 approvazione del “*piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015/2017*” hanno l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti gli operatori coinvolti, ai diversi livelli istituzionali, uno strumento operativo che contribuisca a definire, uniformare e coordinare l’attività svolta, in particolare esse codificano:

- la struttura dei programmi locali (cd piani) **triennali** di contenimento e eradicazione della nutria
- le modalità di collaborazione ed integrazione delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte
- le modalità di attuazione della attività di prelievo della nutria
- le modalità di rendicontazione della attività svolta

## 2. La Nutria

Il nutria (*Myocastor coypus*) è un grande roditore semi-acquatico che vive lungo i fiumi, laghi, e paludi originario del Sud-America importato in Europa negli anni '50 del secolo scorso. Il peso è in media tra i 3-5 kg, ma i maschi adulti possono raggiungere i 9-11 kg. Morfologicamente a questa specie viene attribuito un aspetto rat-like, ma in realtà fatta eccezione per la coda conica assomiglia ad un castoro. Le nutrie sono buoni nuotatori e colonizzatori veloci, in grado di occupare rapidamente habitat idonei utilizzando i corsi d’acqua dolce come corridoi di diffusione. Possono riprodursi durante tutto l’anno. L’età del

## Allegato A

---

primo parto è tra il 3°-8° mese. Perdite di embrioni prenatali (fino a 50- 60%) e l'aborto di cucciolate possono influenzare la produttività. La dimensione media della nidiata alla nascita è di 4,5-5,4 soggetti (Italia, Inghilterra). In buoni habitat le femmine possono avere 2,7 cucciolate/anno con una media di 15 giovani/anno. In Europa fenomeni di predazione sono causati da volpi, cani e falchi di palude, ma sono eventi rari. *M. coypus* è un roditore strettamente legato a habitat di acqua dolce. È in grado di adattarsi ad una grande varietà di habitat acquatici di acque dolci (laghi, fiumi, canali) vivendo solitamente in pianura, ma può raggiungere i 1.200 m di altitudine. Gli inverni freddi possono ridurre il successo riproduttivo e influenzare le dinamiche delle popolazioni. Nonostante i numerosi programmi di controllo per ridurre la diffusione delle popolazioni in America e in Europa, gli areali di distribuzione e le densità di popolazione sono in aumento in molti paesi. In Inghilterra la specie è stata eradicata dopo una campagna di rimozione durata 11 anni. La rapidità riproduttiva, unita all'assenza di competitor naturali, determina il raggiungimento di elevate densità in molte aree. Questa specie è riuscita a colonizzare con successo le nicchie ecologiche libere, probabilmente anche grazie alla scomparsa della lontra, mammifero acquatico ma carnivoro, che avrebbe potuto in parte ostacolare la rapida diffusione. La nutria distrugge nidi e preda su uova di molti uccelli acquatici, tra cui alcune specie in via di estinzione. È stato ipotizzato che la specie abbia un ruolo nella epidemiologia della leptospirosi, anche se il suo ruolo è probabilmente di poco rilievo. In generale, si può affermare che i riscontri di ordine sanitario non sono tali da far supporre al momento, il ruolo da reservoir delle popolazioni di nutria per gravi patologie. Deve essere considerato il possibile coinvolgimento in infezioni aspecifiche il cui possibile rischio sanitario rimane legato alla diffusione della specie al suo ambiente acquatico, come riscontrato in segnalazioni di botulismo. La nutria è considerata una specie invasiva ed i danni che arreca al settore agricolo derivano dalla dieta che è in prevalenza erbivora, con particolare predilezione delle parti fibrose delle piante, come ad esempio radici o tessuti attorno alla base dei fusti. L'escavazione dei cunicoli che utilizza come tane, anche se poco articolate, è sufficiente per indebolire e danneggiare seriamente gli argini.

### **3. Funzioni e ruolo della Regione**

La Regione tutela le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica; essa garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle

## Allegato A

---

caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante l'eradicazione delle popolazioni di nutria (*Myocastor coypus*) presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.

La Regione, nell'espletamento delle funzioni di cui al Piano Regionale di Contenimento ed Eradicazione della Nutria 2015 – 2017, valuta periodicamente, con frequenza almeno annuale e con il supporto del tavolo tecnico, gli esiti dell'attività svolta al fine di verificare l'efficacia dell'attività in funzione dell'obiettivo di eradicazione e valuta eventuali modifiche/integrazioni da apportare alle presenti Linee Guida.

#### **4. Funzioni e ruoli delle Province (compresa anche la città Metropolitana di Milano) o delle amministrazioni pubbliche a cui è demandata l'attività di gestione della nutria**

Gli Enti di cui al presente punto, nell'ambito delle attività di contenimento ed eradicazione della nutria, svolgono le seguenti attività:

- Predispongono e attuano anche in collaborazione con i Comuni appositi programmi locali (cd piani) **triennali** di contenimento e eradicazione della nutria, secondo le indicazioni di cui alle presenti Linee Guida; tali piani, predisposti ai sensi del Piano regionale triennale di Eradicazione della nutria di cui alla LR 32/2014, sono esclusi dai vincoli procedurali di cui alla valutazione incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica e, ai fini della loro approvazione, devono essere trasmessi alla Regione – DG Salute entro il 30 Settembre 2015.
- Organizzano, anche d'intesa con i Comuni, la raccolta e lo smaltimento delle carcasse anche attraverso punti di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente, in base alle risorse economiche disponibili e secondo le indicazioni di cui alle presenti Linee Guida;
- Istituiscono il Tavolo provinciale di coordinamento, valutandone la composizione in base alle esigenze territoriali, con comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione. Qualora necessario può anche essere chiesta la disponibilità alla Prefettura;
- D'intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, con adeguato coordinamento e formazione di base dei partecipanti, autorizzano, secondo le procedure di cui alle presenti Linee Guida, al prelievo diretto degli animali le persone indicate all'art. 3 comma 2 della LR 7 ottobre 2002, n. 20, così come modificata dalla LR 4 dicembre 2014, n.32;

## Allegato A

---

- Effettuano annualmente il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida. I dati raccolti dovranno essere trasmessi secondo le modalità di cui alle presenti Linee Guida, entro il 31 Maggio di ogni anno, alla Regione - DG Salute;
- Per finalità sanitarie, nello svolgimento della attività di contenimento ed eradicazione della nutria si attengono alle indicazioni di cui alle presenti Linee Guida ed ad eventuali altre disposizioni emanate dalla D.G. Salute;
- Entro il 31 Maggio di ogni anno, trasmettono alla Regione – DG Salute una relazione circa l'attività svolta, secondo le modalità di cui alle presenti Linee Guida. Tale relazione deve anche essere comprensiva della attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza.

### **4.a Piani provinciali di contenimento ed eradicazione della nutria**

Gli Enti di cui al precedente punto 4, eventualmente anche in cooperazione con i comuni singoli o associati, predispongono e attuano, anche tramite altri soggetti, piani triennali di contenimento finalizzati all'eradicazione della nutria anche sulla base delle esperienze pregresse acquisite attraverso i piani provinciali di contenimento numerico precedentemente vigenti in applicazione dell'art. 41 L.R. n. 26/93 e succ. mod. nonché della L.R. n. 20/2002 e successive modifiche.

In particolare, i piani di eradicazione provinciali dovranno prevedere, in linea con quanto disposto dal presente documento, i seguenti contenuti minimi:

- Modalità e tempistiche di sua attuazione;
- Dati di presenza nel territorio indagato;
- Collaborazione con comuni/convenzioni – definizione di oneri e responsabilità;
- Procedure di abilitazione ed autorizzazione;
- Livelli di responsabilità della raccolta dati;
- Procedure per la cattura, abbattimento delle nutrie, smaltimento delle carcasse, conferimento per eventuali indagini sanitarie, con particolare riferimento ai livelli di responsabilità.
- budget di spesa

### **5. Funzioni e ruoli dei Comuni**

## Allegato A

---

Ai comuni compete la gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, secondo le indicazioni contenute nelle presenti Linee Guida e tramite anche l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie invasive.

In particolare, i Comuni:

- Cooperano, anche in forma associata, con le province ai fini della attuazione dei piani triennali di eradicazione della nutria e della attività per la formazione di personale abilitato al prelievo secondo le indicazioni di cui alle presenti Linee Guida;
- Per il successivo smaltimento, identificano, anche in forma associata, aree idonee alla raccolta delle carcasse di nutria, garantendo la presenza di adeguati contenitori, secondo le indicazioni e modalità di cui alle presenti Linee Guida;
- Autorizzano l'eventuale sotterramento delle carcasse secondo le indicazioni e modalità di cui alle presenti Linee Guida e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009

### **6. Funzioni e ruoli degli Enti gestori di Aree Protette**

Gli Enti gestori di aree protette collaborano con gli Enti di cui ai punti 4 e 5 alle attività di contenimento ed eradicazione della nutria.

In particolare:

- Gli enti gestori delle riserve, dei parchi naturali e dei siti Rete Natura 2000 assicurano che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente alla attuale normativa;
- In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati dagli Enti di cui al punto 4 ed autorizzati dall'Ente, secondo le modalità di cui alle presenti Linee Guida;
- Effettuano annualmente il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, secondo le indicazioni di cui alle presenti Linee Guida. I dati raccolti dovranno essere trasmessi secondo le modalità di cui alle presenti Linee Guida, entro il 31 Maggio di ogni anno, alla Regione, DG Salute;
- Per finalità sanitarie, nello svolgimento della attività di contenimento ed eradicazione della nutria si attengono alle indicazioni di cui alle presenti Linee Guida ed ad eventuali altre disposizioni emanante dalla Regione, DG Salute;

## Allegato A

---

- Entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Regione, DG Salute una relazione circa l'attività svolta, secondo le modalità di cui alle presenti Linee Guida;

### **7. Collaborazione di altri soggetti**

I Consorzi Irrigui e di Bonifica, le Associazioni agricole collaborano con gli Enti di cui ai precedenti punti 4 e 5 alle attività di contenimento ed eradicazione della nutria.

### **8. Modalità operative e raccolta dati**

Gli Enti di cui ai precedenti punti 4 e 5 attuano le attività di contenimento della nutria nelle aree in cui è nota la presenza della specie anche sulla scorta delle informazioni degli anni precedenti. Inoltre i comuni, anche per il tramite dei Tavoli provinciali di coordinamento, comunicano agli Enti di cui al precedente punto 4 l'elenco delle aree in cui ritengono opportuno attuare l'attività di prelievo.

Eventuali segnalazioni di presenza anche al fine di intervento, da parte dei cittadini, devono essere rivolte agli Enti di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6. Tale segnalazione deve essere effettuata comunicando le informazioni minime di cui all'Allegato 1.

Gli Enti di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 sono responsabili del coordinamento della attività di prelievo, attraverso l'impiego di personale in possesso dei requisiti previsti dalla norma, autorizzato secondo le procedure minime di cui ai punti 10 e 11 delle presenti Linee Guida.

Gli Enti di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 registrano l'attività di prelievo effettuata secondo un modello conforme all'Allegato 2 indicando almeno le seguenti informazioni:

Prelievo tramite trappolaggio a vivo:

- Data di inizio e fine di sessione di cattura;
- N° trappole attivate ogni giornata di sessione;

Prelievo tramite arma da fuoco:

- N° di armi da fuoco che operano contemporaneamente;
- N° colpi sparati
- Ora di inizio e di fine intervento;

Per entrambe le metodologie:

## Allegato A

---

- Luogo del prelievo (individuato ove possibile tramite coordinate GPS, in alternativa fornire località, comune e corpo idrico di riferimento);
- N° nutrie prelevate per ogni giorno/uscita di prelievo (riportare 0 in assenza di catture);
- N° soggetti recuperati;
- N° maschi e N° femmine;
- N° giovani e N° adulti.

Le modalità di registrazione e la responsabilità di tale adempimento devono essere riportate in ciascun piano triennale provinciale di eradicazione.

### **9. Procedure autorizzative e corsi di formazione**

Gli Enti di cui al precedente punto 4 promuovono e coordinano, anche in collaborazione con i Comuni, corsi di formazione (abilitazione) per il successivo rilascio dell'autorizzazione come Operatore autorizzato a svolgere l'attività di contenimento della nutria. Tali corsi, svolti da docenti qualificati anche interni all'amministrazione, sulla base di un programma comune a livello regionale, sono rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 c. 2 della L.R. n. 20/2002 e smi per ciò che concerne le metodologie d'intervento consentite, come elencate al successivo punto 11.

Il personale già autorizzato dalle provincie alla data del 21 agosto 2014, è da intendersi già in possesso dell'abilitazione ovvero autorizzato a svolgere attività di contenimento della nutria ai sensi di quanto disposto dalla attuale normativa

Gli operatori del corpo di Polizia Locale e Provinciale sono autorizzati a svolgere le attività di prelievo della nutria conformemente a quanto stabilito nei singoli piani provinciali. Gli Enti di cui al precedente punto 4 per tali figure professionali, possono organizzare specifici corsi di aggiornamento.

In deroga all'obbligo dell'autorizzazione provinciale, i proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, all'interno dei propri terreni e le ditte specializzate possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo, avendo comunque l'obbligo di registrarsi agli Enti di cui al precedente punto 4. Tali operatori dovranno effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle modalità previste dalle presenti linee guida e secondo le indicazioni di cui ai piani provinciali. Per tali figure, gli Enti di cui al precedente punto 4, anche con il supporto

## Allegato A

---

dei Comuni e delle associazioni agricole, organizzano corsi di aggiornamento, strutturati secondo le indicazioni di cui alle presenti linee guida.

### a) **Figura dell'operatore abilitato:**

L'operatore abilitato al controllo della nutria svolge un pubblico servizio e non attività venatoria, anche se munito di licenza di caccia.

Gli operatori abilitati si distinguono in:

- Operatore A: munito di porto armi da fuoco uso caccia;
- Operatore B: senza porto d'armi da fuoco (che utilizza metodi di controllo diversi dall'arma da fuoco);

L'attività di controllo, oltre ad essere diretta al perseguimento di un fine pubblico, è regolata e limitata da specifiche autorizzazioni provinciali rilasciate ad ogni operatore senza alcun onere a suo carico.

### b) **Requisiti degli operatori autorizzati**

Gli operatori abilitati possono attuare l'attività di prelievo della nutria solo se autorizzati dagli Enti di cui al precedente punto 4 ad operare conformemente agli specifici piani provinciali di contenimento. L'autorizzazione è relativa al singolo territorio Provinciale che l'ha rilasciata o a più territori qualora via siano degli accordi inter provinciali.

I requisiti previsti per essere autorizzato a svolgere attività di prelievo della nutria sono i seguenti:

- Avere partecipato ad un corso di formazione (abilitazione) organizzato dalle Province/Comuni (Operatori A e B)
- Per gli Operatori A, essere anche in possesso di regolare copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da fuoco anche al di fuori del periodo di caccia.

### c) **Procedure formative**

## Allegato A

---

Il corso di formazione per ottenere l'abilitazione a svolgere attività inerenti il contenimento ed eradicazione della nutria, prevede le seguenti materie:

- Habitat, abitudini, comportamenti e cenni di biologia e morfologia ed aspetti sanitari delle specie oggetto di controllo/eradicazione;
- Normativa vigente in tema di controllo di fauna selvatica ed eradicazione delle specie alloctone;
- Lezione teorico-pratica sull'utilizzo dei mezzi consentiti al controllo e sulle procedure di monitoraggio delle specie target;
- Indicazioni procedurali relative alle varie fasi del controllo e smaltimento ivi comprese le misure a tutela dell'operatore;;
- Cenni sulla tutela dell'incolumità pubblica con l'utilizzo delle armi da fuoco;
- Compilazione delle schede di intervento e di monitoraggio (predisposte da R.L.).

### **d) Albo degli operatori**

Gli Enti di cui al punto 4 istituiscono l'albo degli operatori autorizzati e trasmettono alla Regione l'elenco degli operatori abilitati.

A livello Regionale è costituito l'elenco degli operatori abilitati.

Ad ogni operatore autorizzato viene rilasciato un tesserino, differenziato per Operatore A e B riportante gli elementi per la sua identificazione.

Il mancato rispetto della norma regionale e/o delle procedure previste dai piani provinciali può determinare la sospensione e/o cancellazione dall'albo, oltre ad eventuali altri provvedimenti amministrativi e/o penali

### **10. Prelievo della nutria: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato**

L'eradicazione della nutria avviene secondo le modalità disciplinate dai piani provinciali di contenimento ed eradicazione, con i mezzi consentiti dalla L.R. 20/2002 smi, tra cui prioritariamente i seguenti:

- a. Trappole a vivo per gli operatori A e B, utilizzabili sia in ambito rurale che urbano;

## Allegato A

---

- b. Fucili da caccia ad anima liscia, caricati con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 comma 5 della legge 157/92 e carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 Joule per operatore A e per i Corpi di Polizia Locale e Provinciale, utilizzabili esclusivamente in ambito rurale;
- c. Armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule per gli operatori A e B e figure di cui al punto 10 b utilizzabili sia in ambito rurale che urbano solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo;
- d. Carabina cal. 22, anche dotata di ottica di puntamento, per i Corpi di Polizia Provinciale e per le Guardie venatorie volontarie selezionate dalle Province e dalla Città metropolitana sulla base dei requisiti di massima affidabilità e di provata competenza nel suo impiego, utilizzabile esclusivamente in ambito rurale e limitatamente alle aree come di seguito elencate.

L'utilizzo delle armi da fuoco deve avvenire nel totale rispetto delle norme a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza ed in particolare quelle previste dalla Legge 157/1992.

Le operazioni di manipolazione e soppressione degli animali catturati devono garantire l'assenza di rischi per gli operatori e di inutili sofferenze per gli animali.

Gli animali catturati possono venire soppressi con pistole ad aria compressa, di potenza limitata inferiore a 7,5 J. Tale metodo si è rivelato estremamente rapido ed efficace ed in grado di evitare all'animale inutili sofferenze e manipolazioni da parte degli operatori.

Nelle oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nei fondi chiusi possono essere utilizzate esclusivamente le trappole a vivo nonché le armi di cui alla precedente *lettera b*. Le armi di cui alla precedente *lettera c* possono essere impiegate limitatamente alla soppressione dei soggetti catturati a vivo. La carabina di cui alla precedente *lettera d* può essere utilizzata esclusivamente da personale individuato dagli Enti di cui al punto 4

Negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico venatorie e Zone di addestramento cani) possono essere utilizzate le armi di cui alle precedenti *lettere da a a c*. La carabina di cui alla precedente *lettera d* può essere utilizzata solo dal concessionario e da personale dallo stesso appositamente delegato e autorizzato in forma scritta e in ogni caso autorizzato dagli Enti di cui al precedente punto 4.

## Allegato A

---

Nei territori a caccia programmata (ATC) possono essere utilizzate le trappole a vivo nonché le armi di cui alle precedenti *lettere da a a c*. La carabina di cui alla precedente *lettera d* può essere utilizzata solo da personale dei Corpi di Polizia Provinciale e dalle Guardie venatorie volontarie selezionate secondo i criteri di cui al medesimo punto.

Nelle aree a parco naturale dei parchi regionali e nelle riserve naturali le modalità di prelievo devono ricadere nelle modalità sopra descritte. In ogni caso, gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente alla attuale normativa. In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati dagli Enti di cui al precedente punto 4 ed autorizzati dall'Ente, secondo le modalità previste dal paragrafo 10, utilizzando le armi di cui alle precedenti *lettere da a a d*.

### **10.a Norme comportamentali**

L'operatore qualificato è tenuto al rispetto di quanto segue:

- Le operazioni di contenimento delle specie sono attuate nei limiti fissati dalle autorizzazioni provinciali rilasciate ad ogni operatore, per cui sono proibite le azioni e le iniziative di carattere individuale che vadano al di fuori da quanto espressamente autorizzato;
- Le soppressioni devono essere rispettose dell'animale, senza inutili sofferenze, in conformità alle norme in tema di maltrattamento degli animali;
- Al termine di ogni operazione l'operatore deve compilare l'apposita scheda d'intervento Allegato 2;
- Gli animali di specie diversa da quella controllata, catturati accidentalmente mediante trappola devono essere rilasciati immediatamente sul posto;

### **11. Stoccaggio e smaltimento carcasse**

Le carcasse delle nutrie sono smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e s.m.i. ovvero possono essere inviate, per i successivi usi consentiti, ad un impianto di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, direttamente o attraverso punti di raccolta e stoccaggio oppure possono essere infossate.

## Allegato A

---

Lo smaltimento delle carcasse attraverso infossamento deve essere preso in considerazione solo qualora il recupero delle carcasse, per il successivo smaltimento, sia particolarmente impegnativo e/o oneroso. Tale modalità deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL territorialmente competente.

Da un punto di vista sanitario, ecologico ed ambientale lo smaltimento delle carcasse attraverso impianti di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente, dovrà essere senza alcun dubbio il metodo da preferire.

I comuni singoli o in forma associata, d'intesa con gli Enti di cui al precedente punto 4, individuano le aree idonee alla raccolta e stoccaggio delle carcasse. Tali aree devono rispondere ai requisiti di cui al D.D.G.S 5 luglio 2013, n. 6344, in particolare, art.3 comma 4.

Nelle aree individuate, i comuni singoli o associati garantiscono la presenza di contenitori autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASL territorialmente competente come idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, ai sensi del D.D.G.S. 5 luglio 2013, n.6344 (art. 3 comma 4).

Gli Enti di cui al precedente punto 4 direttamente o per il tramite di altri soggetti, attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009, garantiscono, per ciascun'area identificata come idonea alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, il trasferimento delle stesse ad impianti riconosciuti/registrati ai sensi del Reg.1069/2009.

In ciascuna area, il responsabile, individuato dagli Enti di cui al precedente punto 4, assicura:

- la corretta e puntuale compilazione del registro delle partite, di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- l'applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori;
- che il materiale venga destinato secondo l' artt.13 del Reg.(CE) n. 1069/2009.

Il trasporto delle carcasse deve avvenire attraverso mezzi identificati di ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009. E' possibile, da parte degli Enti di cui al punto 4, registrare l'attività di trasporto delle carcasse secondo la procedura di cui alla Circolare n. 4/2011. In casi particolari Le carcasse possono essere trasportate con mezzi propri a condizione che le stesse siano poste in imballaggi a perdere e a tenuta stagna

### **12. Monitoraggio sanitario**

In ottemperanza al “Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica” (D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358), i soggetti abbattuti, che presentino evidenti sintomi e compromissioni morfologiche-funzionali, ed i soggetti rinvenuti morti, per cause diverse da eventi traumatici, indipendentemente dalla tipologia della zona di ritrovamento (area di prelievo venatorio, area protetta, parco urbano, etc.), devono essere conferiti, alle Sezioni diagnostiche provinciali dell’IZSLER al fine di individuare le cause del decesso e di escludere la presenza di patologie pericolose per la fauna selvatica e/o per gli animali domestici e l’uomo.

Le procedure di conferimento dei campioni oggetto del monitoraggio sanitario sono quelle previste al punto 5.a “disposizioni generali del “Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica”:

- Le nutrie rinvenute morte sul territorio sono conferiti alle Sezioni dell’IZSLER dagli agenti della Polizia provinciale, dalle Polizie Locali dei Comuni o dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, anche per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle A.S.L.;
- Ciascun campione deve essere accompagnato dalla scheda di conferimento propria del piano di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica (Allegato XX);
- Le carcasse e/o gli organi prelevati vanno posti in appositi sacchetti di plastica o in altri contenitori idonei e chiusi in modo tale da evitare la fuoriuscita di materiale organico;
- I campioni sono consegnati alle Sezioni dell’IZSLER nel più breve tempo possibile (24-72h) conservandoli, ove possibile, a temperatura di refrigerazione (4+/-2°C);

Gli animali selvatici rinvenuti morti a seguito di incidente stradale sono soggetti al citato piano di monitoraggio solo qualora le Autorità competenti reputino necessari degli approfondimenti diagnostici, anche in relazione alla situazione epidemiologica.

### **13. Trasmissione dati di monitoraggio e di attività**

#### **a) Attività di prelievo**

## Allegato A

---

I dati riguardanti gli interventi di rimozione raccolti in accordo al punto 4 andranno trasmessi alla Regione, DG Salute entro il 31 Maggio tramite supporto elettronico, secondo le indicazioni fornite dalla DG Salute

### **b) Monitoraggio e consistenza delle popolazione**

Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

In particolare ogni provincia identifica, sulla base delle esperienze pregresse, quadrati 5x5 km sufficienti a coprire il 20% della superficie. All'interno di ciascun quadrato, nei mesi invernali, verranno monitorati entrambe le sponde dei corpi idrici per una lunghezza complessiva di almeno 3 km. Ovunque possibile è preferibile percorrere più tratti (transetti) separati (di lunghezza  $\geq 1$  km), lungo corsi d'acqua e/o canali di larghezza differente e rappresentativi del reticolo idrografico incluso in ciascuna maglia.

- Per scivoli attivi si intendono i passaggi utilizzati normalmente dagli animali; sono quindi da escludere gli scivoli dove la ricrescita della vegetazione dimostra il non utilizzo recente dei passaggi e quelli utilizzati solo una volta o saltuariamente (vegetazione “schiacciata” ma presente e “verde”);
- Due scivoli che presentano i rispettivi accessi in acqua a una distanza  $\leq 1$  metro vanno considerati come un unico passaggio;
- Per lo stesso motivo un passaggio che si biforca prima dell'entrata in acqua (a “y”) va conteggiato come un unico scivolo;
- In caso di tratti di sponda intensamente calpestati, contare solo i passaggi che danno accesso all'acqua;
- Quando non sia possibile contare efficacemente gli scivoli sulla sponda opposta a quella percorsa (ad esempio in caso di vegetazione fitta), indicare che il conteggio è stato effettuato su una sola sponda;

I dati ottenuti (numero di km percorsi per quadrato e numero di scivoli conteggiati per ciascuna sponda di ogni transetto), opportunamente riferiti ad una base cartografica che permetta la precisa identificazione dei tratti di corpi idrici monitorati, andranno trasmessi all'Università degli studi di Milano per le successive necessarie analisi statistiche ed

## Allegato A

---

elaborazioni entro il 31 maggio di ogni anno, su supporto elettronico, secondo le indicazioni fornite da UNIMI

## Allegato A

---

### **Allegati**

Allegato 1: Scheda segnalazione presenza Nutria

Allegato 2: Verbale di abbattimento e di raccolta dati prelievo tramite catture e/o sparo

Allegato 3 Scheda conferimento animali selvatici ad Enti Sanitari

## Allegato A

**Allegato 1:**Scheda segnalazione presenza Nutria

### VERBALE DI SEGNALAZIONE NUTRIA

(XXXXXXXXXXXXXXXX)

NOME E COGNOME:		
DATA RILEVAMENTO:		
COMUNI DI RILEVAMENTO:		
CORSI D'ACQUA INTERESSATI/O (SE NOTI)		
NUTRIE AVVISTATE N°		
PICCOLE (0-2 KG) N°.....	MEDIE(2-6 KG) N°.....	GRANDI (PIÙ DI 6 KG) N°.....



# Allegato A

## Allegato 3: Scheda conferimento animali selvatici ad Enti Sanitari

**ALLEGATO 1**  
**Regione Lombardia**  
**CONFERIMENTI DI ANIMALI SELVATICI**  
 (\*)Facoltativo per il conferimento di visceri di Lepre

Accettazione N°:.....OPERATORE.....DATA.....  
 Cognome e come(\*).....  
 Indirizzo(\*).....Comune(\*).....  
 Qualifica(\*).....Recapito telefonico(\*).....  
 Comprensorio/Ambito territoriale di caccia.....SETTORE.....  
 ASL distretto di(\*).....Veterinario(\*).....

*Barrare con una X la casella corrispondente alla specie, al sesso ed all'età*

SPECIE	SESSO	ETA'				
<input type="checkbox"/> Capriolo	<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> Classe 0	<input type="checkbox"/> Classe 1	<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Classe 3	<input type="checkbox"/> Classe 4
<input type="checkbox"/> Camoscio	<input type="checkbox"/> FEMMINA	<input type="checkbox"/> Classe 0	<input type="checkbox"/> Classe 1	<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Classe 3	
<input type="checkbox"/> Cervo						
<input type="checkbox"/> Muflone						
<input type="checkbox"/> Cinghiale						

<input type="checkbox"/> Lepre	SESSO	ETA'	
<input type="checkbox"/> Volpe		<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> Adulto
Altro.....	<input type="checkbox"/> FEMMINA	<input type="checkbox"/> Giovane	<input type="checkbox"/> Adulto

Animale:  DA PRELIEVO VENATORIO  TROVATO MORTO  DA PIANI DI A BBATTIMENTO  ALTRO.....

Data di Ritrovamento/Abbattimento: .....

Numero identificativo: .....

Luogo: Comune.....Località.....  
 Riserva/ZRC/ZRA/Oasi faunistica.....  
 Altitudine.....

BOSCO  ZONA APERTA  VICINANZA CENTRO ABITATO  VICINANZA STRADA  VICINANZA STALLA  ALTRO.....

Segni di malattia:  DIFFICOLTA' NEL MOVIMENTO  DIFFICOLTA' RESPIRATORIE  LESIONI CUTANEE  
 LESIONI OCULARI  IMBRATTAMENTO POSTERIORE  ALTRO.....

N° campioni ..... Stato conservazione materiale:  FRESCO  CONGELATO

Campioni:  CARCASSA  SANGUE  MUSCOLO  TESTA  VISCERI  FECI  ALTRO...

Referente per territorio ..... Firma conferente .....